



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **3048**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

**O G G E T T O:**

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 "legge provinciale sugli incentivi alle imprese". Nuovi criteri e modalità per l'applicazione degli articoli. 5, 19 e 19 bis della legge.

Il giorno **30 Dicembre 2011** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE  
ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER  
MARTA DALMASO  
MAURO GILMOZZI  
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI  
TIZIANO MELLARINI  
ALESSANDRO OLIVI  
FRANCO PANIZZA  
UGO ROSSI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'articolo 35, comma 1, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 prevede che la Giunta provinciale stabilisca, con una o più deliberazioni, i criteri e le modalità per l'applicazione della legge stessa.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005, come da ultimo modificata dalla deliberazione n. 1372 di data 24 giugno 2011, sono stati approvati nuovi criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 6/1999 per le domande presentate dal 2 dicembre 2005.

La succitata deliberazione ha approvato contestualmente:

- una parte recante disposizioni di carattere generale comuni a tutte le sezioni allegata quale parte integrante e sostanziale del provvedimento sotto la lettera a);
- una parte relativa a ciascun settore, recante criteri e modalità specifici allegata quale parte integrante e sostanziale del provvedimento sotto le lettere: b) (settore industria); c) (settore artigianato); d) (settore turismo); e) (settore commercio).

Il predetto allegato b) parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005, come da ultimo modificata dalla deliberazione n. 1372 di data 24 giugno 2011, disciplina, tra l'altro, le agevolazioni previste per la ricerca applicata e per la diffusione della ricerca scientifica di cui rispettivamente all'art. 5 e all'art. 19 della L.P. 6/1999 e s.m..

Relativamente alle suddette disposizioni si rende necessario apportare alcune modifiche, come di seguito dettagliate.

In primo luogo si è tenuto conto delle modificazioni apportate alle procedure di esame delle domande presentate a valere sulla legge provinciale n. 6/1999 dall'articolo 46, commi 2 e 5, della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 e dall'articolo 71, commi 5, 7, 8 e 10, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

Con le predette norme sono state in particolare introdotte modificazioni alla procedura automatica, è stata prevista la nuova procedura negoziale, è stato istituito il comitato per gli incentivi alle imprese ed è stato introdotto l'art. 19 bis della L.P. 6/1999 che prevede agevolazione per l'assunzione da parte delle imprese di ricercatori e tecnici di ricerca.

Con il presente provvedimento si propone quindi di adottare nuovi criteri e modalità applicative riguardo alle procedure anzidette con riferimento alle agevolazioni previste dagli articoli 5, 19 e 19 bis della L.P. 6/1999, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento generale di esenzione per categoria CE n. 800/2008 e, ove espressamente indicato, secondo il Regolamento CE n. 1998/2006 sugli aiuti d'importanza minore (*de minimis*).

Con l'obiettivo di massimizzare ulteriormente la semplificazione amministrativa e la riduzione dei tempi istruttori attraverso l'informatizzazione dei processi e delle comunicazioni tra la pubblica amministrazione e le imprese, si propone di prevedere che le domande di agevolazione disciplinate dai citati criteri e modalità per l'applicazione degli articoli 5, 19 e 19 bis della L.P. 6/1999 siano

presentabili esclusivamente con invio telematico tramite il portale messo a disposizione degli utenti dall'Amministrazione provinciale. Parimenti anche la presentazione della documentazione necessaria ai fini della rendicontazione delle iniziative per la liquidazione delle agevolazioni concesse sia proposte sia inviate all'Amministrazione provinciale esclusivamente per via telematica.

Relativamente alla procedura automatica si propone di riservarla a spese sostenute da piccole e medie imprese dopo la presentazione della domanda di agevolazione in ossequio alle disposizioni di cui al regolamento CE n. 800/2008. Al fine di non penalizzare le imprese che intendono presentare istanza di agevolazione secondo la procedura automatica vigente alla data di approvazione del presente provvedimento, si propone di consentire la possibilità di presentare dette domande fino al 30 settembre 2012 per non pregiudicare l'aspettativa di soggetti che attendono a tal fine l'approvazione del bilancio di esercizio 2011, in quanto, come noto, detta disciplina prevede la presentazione dell'istanza di agevolazione a seguito del sostenimento delle spese e dell'approvazione del bilancio di esercizio riferito all'anno in cui le medesime sono state sostenute.

La procedura negoziale è stata confermata per iniziative che si ritiene abbiano una rilevanza socio-economica per il territorio ossia quelle di importo superiore ad euro 1.500.000,00, nonché quelle promosse dai centri di ricerca di medie e grandi imprese e da nuove iniziative imprenditoriali, anche derivanti dagli esiti di attività di ricerca e sviluppo agevolati. L'istruttoria, condotta secondo i principi della procedura valutativa, comporta il parere del comitato per gli incentivi alle imprese, di cui all'art. 15 bis della L.P. 6/1999 e s.m., e la definizione di un'ipotesi di accordo tra impresa e Provincia, approvato dalla Giunta provinciale.

Sono inoltre proposte le seguenti modificazioni finalizzate a rendere maggiormente efficace l'intervento a favore dei progetti di ricerca applicata:

- viene introdotto il principio di addizionalità per l'ammissibilità ad agevolazione delle iniziative, ammettendo a contributo l'intera spesa del progetto di ricerca, purché essa comporti un incremento non inferiore al 30 per cento rispetto alla media dei costi di ricerca ammessi ad agevolazione nel quinquennio precedente la domanda; relativamente alla spesa ammessa, pari alla media delle spese agevolate nel predetto quinquennio, l'agevolazione è dimezzata;
- il massimale delle spese generali supplementari all'attività di ricerca è ridotto dal 60 per cento al 40 per cento, al fine di focalizzare l'intervento sulle spese più direttamente inerenti la ricerca quali il personale tecnico e le consulenze;
- viene prevista un'erogazione del contributo in più tranches per le domande di importo superiore a un milione di euro e per le nuove iniziative che nascono da progetti di ricerca agevolati, al fine di monitorare e promuovere il radicamento produttivo delle medesime sul territorio provinciale, disponendo al contempo una maggiore quota di contributo anticipabile prima della rendicontazione delle spese;
- si propongono vincoli occupazionali più stabili nel tempo pari a 3 anni e 4 anni rispettivamente per contributi percepiti fino a 1 milione di euro e superiori a detto importo;
- per i centri di ricerca delle medie e grandi imprese sono previste obbligazioni di relazione territoriale in alternativa a obbligazioni di natura produttiva;
- viene disciplinata l'eventuale conferma del contributo in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del progetto di ricerca applicata, prevedendo in particolare che, nel caso in cui l'esito negativo del progetto non sia imputabile a

cause afferibili a responsabilità dell'impresa, il contributo venga confermato qualora l'impresa svolga attività produttiva di beni o servizi sul territorio provinciale con un'occupazione in carico non inferiore a quella presente alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Diversamente il contributo sarà revocato. In caso di domande esaminate secondo la procedura negoziale, la disciplina dell'eventuale conferma del contributo in caso di mancato raggiungimento dei risultati del progetto di ricerca applicata è rinviata alla deliberazione della Giunta provinciale che definisce le obbligazioni reciproche oggetto del negozio;

- non viene disciplinata la concessione di contributi per studi di fattibilità in quanto prevista nell'ambito delle provvidenze di cui all'art. 24 quinquies della L.P. 6/1999 e s.m. che sarà oggetto di specifici criteri e modalità applicative in corso di predisposizione.

Per quanto riguarda gli interventi previsti dall'art. 19 della L.P. 6/1999 finalizzati alla diffusione scientifica dal settore della ricerca pubblica alle imprese, si propone di raddoppiare il periodo di assegnazione temporanea dei ricercatori o dei tecnici di ricerca da parte delle imprese, estendendola da 12 a 24 mesi, e di prevedere interventi in misura non superiore al 50 per cento delle spese in osservanza dei limiti posti dal Regolamento generale di esenzione per categoria CE n. 800/2008. Gli interventi in favore delle grandi imprese saranno disposti secondo il Regolamento CE n. 1998/2006 sugli aiuti d'importanza minore (*de minimis*).

Si propone quindi di introdurre la disciplina degli interventi previsti dall'art. 19 bis della L.P. 6/1999 inerenti l'assunzione da parte delle imprese di ricercatori e tecnici di ricerca sulla falsa riga di quella prevista per gli interventi di cui all'art. 19, prevedendo interventi fino al 60 per cento delle spese ammissibili, in conformità alle disposizioni del Regolamento generale di esenzione per categoria CE n. 1998/2006 sugli aiuti d'importanza minore (*de minimis*).

Si propone, inoltre, con l'obiettivo di semplificare la lettura del testo, l'accessibilità ai criteri medesimi e rappresentare la trasversalità delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione rispetto ai settori economici di appartenenza delle imprese, di stabilire che i nuovi criteri per l'applicazione degli articoli 5, 19 e 19 bis della L.P. 6/1999 e s.m. vengano redatti come documento a se stante.

Si propone infine di stabilire che detti criteri e modalità per l'applicazione degli articoli 5, 19 e 19 bis della L.P. 6/1999 e s.m. entrino in vigore per le domande di agevolazione presentate dal 1 gennaio 2012.

I previgenti criteri e modalità per l'applicazione della L.P. 6/1999 e s.m., art. 5 e art. 19 continuano a trovare applicazione per le domande presentate fino al 31 dicembre 2011, fatto salvo un periodo transitorio che si concluderà il 30 settembre 2012, entro il quale potranno essere presentate le domande per progetti di ricerca ex art. 5 della legge, da esaminarsi secondo la procedura automatica, disciplinata secondo la procedura vigente alla data di approvazione del presente provvedimento.

In conformità a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 40 del 22 gennaio 2010, la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame preventivo delle strutture provinciali competenti le cui osservazioni sono state recepite.

Ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- visti gli atti citati in premessa;
- tenuto conto dell'avvenuto confronto con la Camera di Commercio e con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge provinciale n. 6/1999 citata;
- visto il parere favorevole della Commissione consiliare competente espresso nella seduta del 30 novembre 2011, ai sensi dell'articolo 35 bis, comma 2, della legge provinciale n. 6/1999;
- visto il parere favorevole della Commissione consiliare competente espresso nella seduta del 21 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge provinciale n. 6/1999 citata;
- ad unanimità di voti legalmente espressi,

### d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i nuovi criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, articoli 5, 19 e 19 bis come risultanti dall'allegato a) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che i criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, di cui al precedente punto 1), si applicano alle domande presentate a partire dal 1° gennaio 2012;
3. di stabilire che le domande a valere sull'art. 5 della L.P. 6/1999 per ricerca applicata, da esaminarsi secondo la procedura automatica di cui agli articoli 12 e 13 della L.P. 6/1999 medesima., disciplinata dai criteri e modalità per l'applicazione della legge approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005, come da ultimo modificata dalla deliberazione n. 1372 di data 24 giugno 2011, possono essere presentate fino al 30 settembre 2012.
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige.

MM